

Tribunale di Vicenza, 26 marzo 2008 – Pres. Bozza – Est. Limitone.

Fallimento – Stato passivo – Credito accertato con sentenza di primo grado a seguito di rinvio da Cassazione – Competenza decisoria del giudice delegato – Esclusione – Impugnazione da parte del curatore – Necessità – Ammissione con riserva – Necessità.

A fronte della domanda del creditore fondata sulla sentenza favorevole di primo grado emessa all'esito del giudizio di rinvio dalla Cassazione, il curatore fallimentare deve proporre l'ammissione con riserva e impugnare la sentenza, proseguendo il giudizio nella sede già radicata per effetto della pronuncia di primo grado (sfavorevole, anteriore al rinvio), fino al definitivo accertamento (o al disconoscimento) del credito fatto valere in sede concorsuale. (gl) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29 giugno 2005 e notificato il 29 agosto 2005, B. D. presentava istanza per insinuazione tardiva nel Fallimento C. C. M. Ing. P. & Figli spa, esponendo di avere lavorato alle dipendenze della fallita, maturando un credito come risultante dalla sentenza del Tribunale di Padova del 19.2.2003, spedita in forma esecutiva in data 11.6.2003, di cui chiedeva l'ammissione.

Si costituiva il Fallimento chiedendo il rigetto della domanda, atteso che essa si fondeva su titolo giudiziale di formazione successiva alla dichiarazione di fallimento.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni il 10.7.2008, veniva in tale udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 24.10.2008 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 13.11.2008 per le repliche eventuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

Secondo i principi generali del processo civile, una causa, già decisa nella sua sede naturale, non può trasmigrare ad altra sede per essere di nuovo discussa e decisa in un diverso giudizio di primo grado, e ciò deve valere anche con riferimento a due parti di cui una sia rimasta in bonis nelle more del processo, e l'altra sia invece stata sottoposta a procedura concorsuale, e questo che la decisione sia stata favorevole oppure sfavorevole alla parte rimasta in bonis, trovando pertanto in ogni caso applicazione l'art. 95, co. 3, l.f., ora art. 96, co. 3, n. 3, l.f.

Il terzo comma del previgente art. 95 l.f., infatti, nello stabilire che "...è necessaria l'impugnazione..", fa riferimento a tutto il sistema delle impugnazioni regolato dal codice di rito e prevede, di conseguenza, che il credito possa essere ammesso nello stato passivo del fallimento, in via definitiva, solo al passaggio in giudicato della sentenza impugnata o della sentenza che, per effetto dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, la sostituisce in tutto o in parte.

Ne deriva che, sopraggiunto il fallimento del ricorrente in pendenza del ricorso per cassazione, ove la sentenza sia cassata in sede di giudizio rescindente, la controversia deve essere decisa nel successivo giudizio di rinvio, costituente la fase rescissoria (che potrebbe, a sua volta, non concludere la vicenda processuale, in caso di ulteriore impugnazione), ragion per cui la definitiva ammissione del credito da parte del giudice fallimentare deve essere effettuata solo a seguito della emanazione di una sentenza non più suscettibile di impugnazione.

Questi principi, di recente enunciati nella analoga materia della liquidazione coatta amministrativa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (V. la sentenza n. 5709 del 12 giugno 1990) (Così Cass. 23 novembre 1991 n. 12606, Fall. 1992, 381; v. anche Cass., Sez.U., 12 giugno 1990 n. 5709, Fall. 1990, 1204).

La norma per cui se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato è necessaria l'impugnazione per escluderne l'ammissione al passivo deve essere interpretata estensivamente (rectius, correttamente) e va, perciò, applicata (oltre che nel caso di pronuncia affermativa del credito) anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato che abbia rigettato la domanda del creditore, con la conseguenza che intervenuto il fallimento (ovvero la liquidazione coatta amministrativa) successivamente a tale decisione, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato dalla medesima, deve proporre impugnazione ovvero proseguire (previa rituale riassunzione) nel giudizio di impugnazione già instaurato in via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento o del commissario liquidatore, ex art. 201 l.f.

La cennata corretta interpretazione dell'art. 95 cit. è avvalorata dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che trova pregnante legittimazione nella esigenza di evitare che per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento si formi automaticamente il giudicato sull'accertamento di inesistenza della pretesa creditoria, al fine di impedire che il creditore si veda sottratta la possibilità di accertamento del proprio diritto nella competente sede giudiziaria nei due gradi di merito (Cass. 27 febbraio 2008 n. 5113, M.CED n. 601682, che richiama a sua volta, ex plurimis, Cass. n. 3528/1998, Cass. n. 8616/1992, Cass. n. 13974/1991, Cass. n. 9462/1991).

IL CASO.it

Ne consegue che, a fronte della domanda del creditore fondata sulla sentenza sfavorevole di primo grado emessa all'esito del giudizio di rinvio dalla Cassazione, il Curatore fallimentare avrebbe dovuto proporre l'ammissione con riserva e quindi impugnare la sentenza, proseguendo il giudizio nella sede già radicata per effetto della pronuncia di primo grado (sfavorevole, anteriore al rinvio), fino al definitivo accertamento (o disconoscimento) del credito fatto valere in sede concorsuale.

Ciò non è avvenuto e la sentenza, come ammesso dallo stesso Curatore, è passata in giudicato, ed è opponibile alla massa, essendo stato riassunto il giudizio di rinvio anche nei confronti del Curatore del Fallimento.

Il credito va pertanto ammesso al passivo così come accertato in sentenza, in sede privilegiata, con le spese da essa liquidate a carico della curatela, in prededuzione.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

ammette il credito di B. D. al passivo del Fallimento C. C. M. Ing. P. & Figli spa in privilegio lavoro per € 4.945,04, di cui € 290,62 per TFR, con la rivalutazione fino alla chiusura dello stato passivo e gli interessi fino alla vendita dei beni mobili, oltre alla somma di € 4.551,43 in prededuzione;

condanna il Fallimento C. C. M. Ing. P. & Figli spa al pagamento delle spese processuali in favore di B. D., che liquida in complessivi € 1.350,00, di cui € 150,00 per spese generali, € 400,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%).

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 26.3.2008.